QUESITO:

Si richiede quale atteggiamento debba assumere l'Ordine in caso di domanda di iscrizione al registro del Tirocinio da parte di dipendenti, full-time o part-time, di uffici pubblici, con particolare riferimento ai dipendenti dell'Agenzia delle Entrate, Polizia di Stato e Guardia di Finanza.

RISPOSTA:

In merito alla Vostra richiesta di parere del giorno 1 agosto u.s., relativa alla compatibilità dello status di dipendente dell'Agenzia delle Entrate e di militare della Guardia di Finanza e della Polizia di Stato, con lo svolgimento del tirocinio professionale per dottore commercialista, si precisa quanto seque.

L'analisi del D.M. 10 marzo 1995, n. 327 non evidenzia alcuna ipotesi di incompatibilità con lo svolgimento del tirocinio professionale.

Si ritiene però necessario sottolineare che, ai sensi dell'art. 1 del regolamento, il quale precisa le modalità del tirocinio professionale, lo stesso deve svolgersi con assiduità, diligenza e riservatezza.

L'assiduità costituisce dunque un requisito essenziale dello svolgimento del praticantato; secondo l'interpretazione del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, espressa nella circ. 15 dicembre 1995, n. 68, il requisito dell'assiduità si ritiene soddisfatto allorché l'attività del praticante venga svolta in maniera continuativa, essendo esclusa la possibilità che la stessa si svolga in maniera occasionale o sporadica.

Passando alla concreta quantificazione temporale di tale attività, il Consiglio Nazionale ha ritenuto che, ferma restando la responsabile valutazione del dottore commercialista (legata all'organizzazione dell'attività dello studio ed alla specifica pratica in esecuzione), l'accesso al tirocinio professionale deve essere escluso a coloro che, prestatori di lavoro o d'opera, non siano in grado di frequentare assiduamente lo studio professionale, per un periodo cioè di almeno 4 ore giornaliere medie.

Si precisa inoltre che l'Agenzia delle Entrate¹ con nota del 10 maggio 2004 ha precisato che "il tirocinio e il praticantato per il conseguimento del titolo di avvocato o di dottore commercialista e le altre attività propedeutiche all'iscrizione in albi professionali sono consentite previa comunicazione, a condizione che si svolgano a titolo gratuito al di fuori dell'orario di lavoro e che il dipendente tirocinante si impegni ad astenersi dalla trattazione di questioni che possano interferire con le attività istituzionali dell'Agenzia".

Dalle considerazioni sopra esposte deriva dunque che, in linea generale, non può negarsi ad un dipendente delle Agenzie delle Entrate o ad un militare della Guardia di Finanza o della

¹ Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale del Personale - "Disciplina delle incompatibilità, del cumulo di impieghi e degli incarichi per il personale dell'Agenzia delle Entrate" - Prot. N. 2004/74427.

Polizia di Stato, l'iscrizione al registro dei praticanti, purché questi sia in grado di garantire una assidua frequenza dello studio professionale.

Quanto alla eventuale possibilità di insorgenza di conflitto di interessi tra la tipica attività di un dipendente di cui sopra e la specifica esecuzione di incarichi nello svolgimento del tirocinio, deve essere precisato che tale insorgenza assume rilevanza esclusivamente con riferimento al singolo specifico incarico, non potendo determinare a priori motivo di diniego dell'iscrizione al Registro dei praticanti.

Roma, 30 agosto 2005 PO 205/2005